

ALLEGATO A

Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. relativa a "Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto"

Indice

1. Premessa
2. Presentazione delle domande
3. Predisposizione delle graduatorie dei beneficiari
4. Concessione del diritto
5. Norme di carattere generale

1. Premessa

1.1 Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 30 gennaio 2012 sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto da destinare ai giovani imprenditori agricoli con età inferiore ai 40 anni per l'impianto di superfici vitate da iscrivere ad albi DOP e/o elenchi IGP.

1.2. Con il presente decreto vengono definite le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione della domanda per la concessione dei diritti della riserva, per la predisposizione delle graduatorie e per la concessione dei diritti di impianto e reimpianto della riserva ai sensi della citata DelGr n.44/2012.

2. Presentazione delle domande

2.1 La domanda per la concessione dei diritti della riserva viene presentata tramite la DUA di cui all'articolo 11 della L.R. 45/2007. Ai sensi della L.R. 45/2007 prima della presentazione della DUA i richiedenti sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con particolare riguardo alle superfici condotte, ai diritti di reimpianto certificati nel registro pubblico dei diritti e alle informazioni contenute nello schedario viticolo.

2.2 La domanda deve essere presentata, secondo le modalità previste dal Decreto del Direttore di Artea n.191 del 1 dicembre 2008, entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. In particolare si precisa che la data di presentazione della DUA coincide con la data di ricezione e di protocollazione da parte dei CAA/Artea.

2.3 Nella domanda il richiedente, relativamente alla Unità Tecnico Economica (UTE) in cui verrà realizzato l'impianto, è tenuto a dichiarare:

- a) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- b) di non aver compiuto, al momento della presentazione della DUA, 40 anni. Se il richiedente è una società si applicano le disposizioni di cui al punto 3.1. della DelGr n.44/2012;
- c) l'entità della superficie vitata che intende impiantare oppure la superficie giunta al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola o del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite sulla quale intende far gravare il diritto e la sua destinazione produttiva indicando l'albo DOP o elenco IGP al quale si impegna ad iscrivere le superfici vitate che saranno impiantate con i diritti concessi a partire dalla riserva;
- d) l'eventuale possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007 e del Dlgs 99/2004;

- e) l'eventuale l'insediamento per la prima volta in qualità di capo dell'azienda con il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007 e del Dlgs 99/2004. In tal caso deve dichiarare di ricadere in almeno una delle condizioni di cui al punto 7.6. paragrafo 2, lettera a), b) e c) della DelGr n. 44/2012 ed allegare l'eventuale documentazione comprovante tale condizione;
- f) se ha effettuato nelle ultime due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda nell'UTE in cui intende realizzare l'impianto, reimpianti registrati nello schedario con acquisizione per trasferimento di diritti di reimpianto;
- g) l'entità della superficie vitata impiantata;
- h) il possesso di eventuali diritti di reimpianto certificati nel registro pubblico dei diritti di reimpianto;
- i) l'eventuale iscrizione all'elenco regionale toscano degli operatori biologici o di altre regioni con riferimento alle superfici ricadenti nel territorio toscano (sez. 1.1, 1.3 e 1.2). Per la sezione 1.2, che comprende le aziende miste, la superficie in cui verrà realizzato l'impianto deve essere condotta interamente con il metodo biologico;
- l) di aver presentato, se dovute, le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vitivinicola negli ultimi cinque anni, oppure, se titolare dell'UTE da un periodo inferiore, aver presentato le dichiarazioni per il periodo di effettiva titolarità;
- m) di essere a conoscenza che prima di procedere alla realizzazione dell'impianto deve presentare la DUA ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 9/09;
- n) se è tenuto al pagamento dell'importo, dovuto ai sensi della DelGr n. 44/2012;
- o) di impegnarsi a realizzare l'impianto nell'UTE per la quale ha presentato la DUA e ad iscriverne le superfici vitate realizzate a fronte del diritto agli albi DOP e IGP per cui è stato concesso il diritto contestualmente alla comunicazione di avvenuto impianto.

2.4 Il corrispettivo per la concessione del diritto, pari a 150 euro a decara o frazione di decara, deve essere versato alla Regione Toscana – Tesoreria Regionale tramite accredito sul C.C. postale n. 33115536 intestato alla Regione Toscana.

2.5 Con la sottoscrizione della domanda il richiedente dichiara e si assume gli impegni derivanti dalla DelGr n. 44/2012.

3. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari

3.1 I diritti vengono assegnati ai beneficiari sulla base di graduatorie redatte ed approvate con proprio atto dalle province tenendo conto di criteri di priorità previsti al punto 7 della DelGr n. 44/2012.

3.2. Entro 40 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, la Provincia competente per territorio, effettua l'istruttoria delle domande presentate e provvede, sulla base delle priorità indicate al punto 7 della DelGr n.44/2012, alla redazione della graduatoria delle domande.

3.3 Le modalità di attribuzione dei diritti di impianto sono le seguenti: la provincia provvede ad una prima distribuzione delle superfici relative a ciascun beneficiario secondo la graduatoria assicurando al maggior numero possibile di aziende la superficie minima realizzabile per ciascuna UTE così come stabilito al punto 5 della DelGr n. 44/2012. Esaurita la graduatoria secondo tale

modalità, la provincia procede ad eventuali successive ripartizioni nella graduatoria per le medesime superfici minime, rispettando comunque tra le diverse posizioni in graduatoria una differenza pari alla superficie minima sopra indicata, senza tuttavia superare le richieste delle singole UTE e la superficie massima ammissibile pari a 2 ettari. In primo luogo devono comunque essere soddisfatte le richieste delle aziende che hanno indicato fra le priorità l'intenzione di utilizzare i diritti per la produzione dei vini DOP di recente istituzione (Terre di Casole, Grance Senesi, Terre di Pisa, Valdarno di Sopra).

3.4 La Provincia può chiedere all'interessato ogni eventuale documentazione necessaria per l'istruttoria delle domande, con particolare riferimento alla dimostrazione del possesso degli specifici requisiti di accesso e di priorità previsti.

3.5. Qualora la dotazione della superficie ripartita per ogni singola provincia sia sufficiente a soddisfare la totalità delle superfici richieste, è sufficiente la predisposizione dell'elenco dei beneficiari ammissibili. A tal fine le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco dei beneficiari ammissibili.

3.6 Entro i 15 giorni successivi alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari ammissibili, la Provincia comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria e chiede ai soggetti che risultano beneficiari della assegnazione la copia della ricevuta di pagamento dell'importo di cui al punto 2.4, se dovuto.

3.7 Tale documentazione deve essere prodotta dal richiedente, pena l'esclusione della domanda e il conseguente scorrimento della graduatoria, entro i 20 giorni successivi alla predisposizione della graduatoria. A decorrere da tale scadenza ed entro i 15 giorni successivi alla medesima, la provincia trasmette alla Regione la graduatoria approvata con l'elenco definitivo dei beneficiari ammessi, con l'indicazione della entità della superficie da concedere, nonché dei richiedenti ammissibili ma esclusi per mancanza di superfici disponibili e dei richiedenti non ammessi

4. Concessione del diritto

4.1. La Regione prende atto delle graduatorie trasmesse dalle province e concede i diritti ai beneficiari ammessi secondo l'ordine delle graduatorie fino all'esaurimento delle superfici disponibili.

4.2. La concessione dei diritti al beneficiario avviene attraverso la registrazione e certificazione dei diritti nel registro pubblico dei diritti di reimpianto. Di tale registrazione viene data comunicazione al beneficiario.

5. Norme di carattere generale

5.1 Agli impianti realizzati ai sensi del presente atto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo" e al Decreto del Presidente della Giunta regionale 52/r/2009.